

**AVVERA****ALLEGATO 4 - TER AL REGOLAMENTO IVASS N. 40 DEL 2 AGOSTO 2018****ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE**

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

Nome e Cognome _____ iscritto al Registro degli Intermediari Assicurativi (RUI) Sez. E al N. _____ in data _____
Indirizzo _____
Recapito telefonico, eventuali indirizzi internet, di posta elettronica e di posta elettronica certificata _____

in qualità di:

agente in attività finanziaria di Avvera S.p.A.

dipendente/collaboratore di _____ iscritto al Registro degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi al numero _____ della sezione E in data _____

Indirizzo _____
Recapito telefonico, eventuali indirizzi internet, di posta elettronica e di posta elettronica certificata _____

Intermediario principale per il quale è svolta l'attività	Avvera S.p.A.
Sede legale	Via Mirabello, n. 2 - Reggio Emilia
Recapito telefonico, Posta elettronica e sito internet	+39 800 528369; info@avverafinanziamenti.it, info@pec.avverafinanziamenti.it Indirizzo Internet w.avverafinanziamenti.it
Sezione RUI	D – Banche, Intermediari Finanziari, SIM, Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta
Numero di iscrizione RUI	D000629284
Data Iscrizione RUI	17 maggio 2019

Avvera SpA - Gruppo Bancario "Credito Emiliano - Credem"

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano SpA - Capitale Sociale euro 3.200.000 - Codice Fiscale e Registro Imprese di Reggio Emilia n° 02279230359 - REA n° 267592 - P. IVA. 02823390352 – Iscritta nell'Albo degli Intermediari finanziari ex art.106 TUB (c.d. "Albo Unico") col n. 232 - Sede Sociale e Direzione Via Mirabello, 2 - 42122 Reggio Emilia - Tel: +39 800 258369 - Fax: +39 0522 583489 - www.avverafinanziamenti.it - info@avverafinanziamenti.it info@pec.avverafinanziamenti.it.

La Società ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01, di cui Parte Generale e Codice Etico sono consultabili sul sito www.avverafinanziamenti.it



Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

- a. obbligo di consegna al contraente/aderente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
- b. obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
- c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente/aderente
- d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente/aderente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
- e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente/aderente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito
- f. obbligo di valutare se il contraente/aderente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
- g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente/aderente di prendere una decisione informata.